COOPERTALKS

RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI DELLE COOPERATIVE

MARTEDÌ 13 GENNAIO 2026

h. 17.00/19.00

STEFANO GIAMMARIA

Responsabile Nazionale Ufficio Legislativo e Societario di UE.COOP

COOPERTALKS

RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

Essere amministratori in una cooperativa significa assumersi una responsabilità che va oltre la gestione quotidiana: è un impegno verso i soci, i lavoratori e la comunità.

Guidare una cooperativa richiede competenza, trasparenza e senso etico, per coniugare sostenibilità economica e valori mutualistici.

UECOOP

COOPERTALKS
RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

MANDATO

I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato

Artt. 1703 e ss. Codice Civile

Se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante, si applicano anche le norme sulla **Rappresentanza** (artt. 1387 e ss. c.c.).

UECOOP

COOPERTALKS
RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

NORME GENERALI

Art. 2086, co. 2, c.c. (Gestione dell'impresa) *

L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, **anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale**, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

(*) Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs. 14/2019)

NB: Art. 120-bis

1. L'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, è deciso, in via esclusiva, dagli amministratori o dai liquidatori, i quali determinano anche il contenuto della proposta e le condizioni del piano. Le decisioni risultano da verbale redatto da notaio e sono depositate e iscritte nel registro delle imprese. La domanda di accesso è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società.

UECOOP

COOPERTALKS
RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

Art. 2087 c.c. (Tutela delle condizioni di lavoro)
L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Art. 2115 c.c. (Contribuzioni)
Salvo diverse disposizioni della legge, l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza. L'imprenditore è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro.

Sanzioni civili: Ved. Circolare INPS n. 90 del 4 ottobre 2024.
Sanzioni penali: Ved. art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983.

UECOOP

COOPERTALKS
RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

Art. 2116 c.c. (Prestazioni)
Nei casi in cui le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro.

Art. 2188 c.c. (Registro delle imprese)
E' istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge.

UECOOP

COOPERTALKS
RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

Art. 2214 c.c. (Libri obbligatori e altre scritture contabili)
L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite. (PROTOCOLLO)

Art. 2217 c.c. (Redazione dell'inventario)
L'inventario (valutazione delle attività e delle passività dell'impresa) si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite. Deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro 3 mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.

UECOOP

COOPERTALKS
RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

Art. 2219 c.c. (Tenuta della contabilità)
Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità.

Art. 2220 c.c. (Conservazione delle scritture contabili)
Le scritture devono essere conservate per 10 anni dalla data dell'ultima registrazione.
Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti.
Le scritture e i documenti possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili.

UECOOP

COOPERTALKS
RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

Art. 2221 c.c. (Fallimento e concordato preventivo) – ABROGATO dal 2022

L'art. 2 (comma 1, lettera d) e l'art. 121 del CCII stabiliscono che la procedura di **«liquidazione giudiziale»** può essere richiesta se l'impresa ha debiti scaduti e non pagati per almeno 30.000 euro.

Sul piano soggettivo, la liquidazione giudiziale riguarda gli imprenditori commerciali che superano determinati parametri dimensionali *[sono esclusi dalla procedura gli imprenditori c.d. «minori», che possono invece accedere a procedure semplificate come il concordato minore o la liquidazione controllata del patrimonio]*. Per essere assoggettata a liquidazione giudiziale, l'impresa deve avere superato, in almeno 1 dei 3 esercizi precedenti, anche solo 1 dei seguenti limiti:

Ricavi annui superiori a 200.000 euro
Attivo patrimoniale superiore a 300.000 euro
Debiti, anche non scaduti, superiori a 500.000 euro

In caso di società, anche gli amministratori e i componenti degli organi di controllo possono essere coinvolti nella procedura, sia per l'attività di verifica delle cause della crisi, sia - in presenza di irregolarità - ai fini dell'eventuale responsabilità patrimoniale o penale.

UECOOP

COOPERTALKS
RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

COOPERATIVE

Art. 2519 c.c. (Norme applicabili)
Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla **S.P.A.**.

L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla **S.R.L.** nelle cooperative con un numero di soci «cooperatori» inferiore 20 **ovvero** [e] con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad 1 milione di euro.*

(*) oggi non superiore a € 1.438.000 ai sensi del DM 8 agosto 2024.

UECOOP

COOPERTALKS
RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

MODELLO S.p.A.

Art. 2380-bis c.c. (Amministrazione della società)
La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, comma 2, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

L'istituzione degli **assetti di cui all'articolo 2086, co. 2**, spetta esclusivamente agli amministratori.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il **consiglio di amministrazione**.

UECOOP

COOPERTALKS
RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

Art. 2381 c.c. (Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati)
Salvo diversa previsione dello statuto, il **presidente** convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

(…) Gli amministratori sono tenuti ad agire in **«modo informato»**.

Anche in caso di delega delle proprie attribuzioni, che - per le Cooperative - non potrà comunque essere MAI fatta per aggirare il principio dell'amministrazione **«collegiale»** sancito dal comma 2 dell'art. 2542.

UECOOP

COOPERTALKS
RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

Art. 2382 c.c. (Cause di ineleggibilità e di decadenza)
Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito [sottoposto a liquidazione giudiziale], o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 2383 c.c. (Nomina e revoca degli amministratori)
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a **3 esercizi**, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili, (…) e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo (…), salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

UECOOP

COOPERTALKS
RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

Entro 30 gg. dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché **a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società**.

Art. 2384 c.c. (Poteri di rappresentanza)
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale. Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

UECOOP

COOPERTALKS
RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

Art. 2389 c.c. (Compensi degli amministratori)
I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo **sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea**. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Art. 2390 c.c. (Divieto di concorrenza)
Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, **salvo autorizzazione dell'assemblea**.

Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

UECOOP

COOPERTALKS

RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

Art. 2391 c.c. (Interessi degli amministratori)

L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di **ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società**, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione nonché dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

UECOOP

COOPERTALKS
RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

Art. 2392 c.c. (Responsabilità verso la società)
Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la **diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze**. Essi sono **«solidalmente responsabili»** verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri.

In ogni caso gli amministratori sono «solidalmente responsabili» se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto **annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio**, dandone Immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

UECOOP

COOPERTALKS
RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

Art. 2393 c.c. (Azione sociale di responsabilità)
L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.

L'azione può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale (…), può essere esercitata entro 5 anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica e importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno 1/5 del capitale sociale.

UECOOP

COOPERTALKS
RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

Art. 2393-bis c.c. (Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci).
L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata anche dai soci che rappresentino almeno 1/5 del capitale sociale o la diversa misura prevista nello statuto.

Art. 2394 c.c. (Responsabilità verso i creditori sociali)
Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla **conservazione dell'integrità del patrimonio sociale**.

L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta **«insufficiente»** al soddisfacimento dei loro crediti.

UECOOP

COOPERTALKS
RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

Art. 2394-bis c.c. (Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali)
In caso di fallimento [liquidazione giudiziale], liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, le azioni di responsabilità spettano al «curatore» del fallimento, al commissario liquidatore e al «commissario» straordinario.

Art. 2395 c.c. (Azione individuale del socio e del terzo)
Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al **risarcimento del danno** spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori. L'azione può essere esercitata **entro 5 anni dal compimento dell'atto** che ha pregiudicato il socio o il terzo.

UECOOP

COOPERTALKS
RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

Art. 2403-bis c.c. (Poteri del collegio sindacale)
I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, **anche individualmente**, ad atti di ispezione e di controllo.
Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 2406 c.c. (Omissioni degli amministratori)
In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale **deve convocare l'assemblea** ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.
Il collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

UECOOP

COOPERTALKS
RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

Art. 2408 c.c. (Denunzia al collegio sindacale)

Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all'assemblea.

Se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino 1/20 del capitale sociale [o la diversa percentuale prevista dallo statuto], il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea; qualora ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere, deve altresì convocare l'assemblea.

UECOOP

COOPERTALKS
RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

Art. 2409 c.c. (Denunzia al tribunale)

Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano 1/10 del capitale sociale [o la diversa percentuale prevista dallo statuto] possono denunziare i fatti al Tribunale con ricorso notificato anche alla società.

Il Tribunale, sentiti gli amministratori e i sindaci, può ordinare **l'ispezione dell'amministrazione della società** a spese dei soci richiedenti.

Il Tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di **adeguata professionalità**, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo sugli accertamenti e le attività compiute.

UECOOP

COOPERTALKS
RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

Se le violazioni sussistono o se gli accertamenti e le attività compiute risultano insufficienti alla loro eliminazione, il Tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni.

Nei casi più gravi può **revocare gli amministratori** ed eventualmente anche i sindaci e nominare un «amministratore giudiziario», determinandone i poteri e la durata. L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci.

L'amministratore giudiziario convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.

UECOOP

COOPERTALKS
RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

Art. 2421 c.c. (Libri sociali obbligatori)
Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'art. 2214, la società deve tenere:

- **il libro dei soci**, nel quale devono essere indicati distintamente per ogni categoria il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti;
- il **libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee**, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il **libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione**;
- il **libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale**.

UECOOP

COOPERTALKS
RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

I primi 3 libri sono tenuti a cura degli amministratori (NON DEI CONSULENTI!), il IV libro a cura del collegio sindacale.

I libri sociali, prima che siano messi in uso, devono essere vidimati, numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio.

Art. 2422 c.c. (Diritto d'ispezione dei libri sociali)
I soci hanno diritto di esaminare **libro dei soci** e **il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee** e di ottenerne estratti a proprie spese.

UECOOP

COOPERTALKS
RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

Art. 2423 c.c. (Redazione del bilancio)

Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio [il che deve comunque risultare da apposito verbale del CdA], costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla **nota integrativa**.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili.

UECOOP

COOPERTALKS
RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

Art. 2428 c.c. (Relazione sulla gestione)
Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, **nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta**.

Art. 2434 c.c. (Azione di responsabilità)
L'approvazione del bilancio **non implica** liberazione degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.

UECOOP

COOPERTALKS
RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

MODELLO S.r.L.

Art. 2475 c.c. (Amministrazione della società)
L'istituzione degli **assetti di cui all'art. 2086, co. 2**, spetta esclusivamente agli amministratori.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il **consiglio di amministrazione**.

La redazione del progetto di bilancio (…) è in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo.

UECOOP

COOPERTALKS
RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

Art. 2475-ter c.c. (Conflitto di interessi)

I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società **in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi**, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, **qualora le cagionino un danno patrimoniale**, possono essere impugnate entro 90 gg. giorni dagli amministratori e dall'organo di controllo.

UECOOP

COOPERTALKS

RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

Art. 2476 c.c. (Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci)
Gli amministratori sono **solidalmente responsabili** verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società.

La responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

UECOOP

COOPERTALKS
RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da **ciascun socio**, il quale può altresì chiedere al Tribunale, in caso di gravi irregolarità nella gestione, che sia adottato provvedimento cautelare di **«revoca»** degli amministratori.

Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla **conservazione dell'integrità del patrimonio sociale**. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

Resta impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti **dolosi o colposi** degli amministratori.

L'approvazione del bilancio da parte dei soci **non implica** liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.

UECOOP

COOPERTALKS
RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

Art. 2478 c.c. (Libri sociali obbligatori)
Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'art. 2214 [e il **Libro dei soci** per le Cooperative], la società deve tenere:

- il **libro delle decisioni dei soci**, nel quale sono trascritti senza indugio sia i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico;
- il **libro delle decisioni degli amministratori**;
- il **libro delle decisioni del collegio sindacale** (ove nominato).

UECOOP

COOPERTALKS
RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

Art. 2478-bis c.c. (Bilancio e distribuzione degli utili ai soci)
Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza delle disposizioni previste dal codice. Esso è presentato ai soci - di norma - **entro 120 gg. dalla chiusura dell'esercizio sociale** [previa redazione ad opera del CdA].

Entro 30 gg. dalla decisione dei soci di approvazione, deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese copia del bilancio approvato.

UECOOP

COOPERTALKS
RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

Art. 2484 c.c. (Cause di scioglimento)

Le S.p.A, (…) e le S.r.L. si sciolgono:

1) per il decorso del termine;

2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;

3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;

4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale **[le Cooperative per la perdita del capitale sociale ex art. 2545-duodecies]**;

5) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437-quater e 2473;

6) per deliberazione dell'assemblea;

7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

7-bis) per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata.

UECOOP

COOPERTALKS
RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

Art. 2485 c.c. (Obblighi degli amministratori)

Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal codice. Essi, in caso di ritardo od omissione, sono **personalmente e solidalmente responsabili** per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi.

Quando gli amministratori omettono tali adempimenti, il Tribunale, su istanza di singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con decreto.

UECOOP

COOPERTALKS
RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

Art. 2486 c.c. (Poteri degli amministratori)
Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna ai liquidatori dei libri sociali, della situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento e del rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, **ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale**.

Gli amministratori sono **«personalmente e solidalmente responsabili»** dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma.

UECOOP

COOPERTALKS

RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

Quando è accertata la responsabilità degli amministratori, e salva la prova di un diverso ammontare, **il danno risarcibile «si presume»** pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione.

Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, **il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo** accertati nella procedura.

UECOOP

COOPERTALKS
RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

COOPERATIVE

Art. 2513 c.c. (Criteri per la definizione della prevalenza)

Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza nella «nota integrativa» [o in calce allo stato patrimoniale in caso di bilancio «micro»], evidenziando contabilmente i relativi parametri [da conto economico]:

A1) ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci;
B9) costo del lavoro dei soci computate le «altre forme» di lavoro inerenti lo scopo mutualistico **(B7)**;
B7) costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci ovvero costo delle merci o materie prime acquistate o conferite **(B6)**;

Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla **«media ponderata»** delle percentuali delle lettere precedenti.

Nelle Cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al 50% della **«quantità»** o del **«valore»** totale dei prodotti.

UECOOP

COOPERTALKS
RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

Art. 2514 c.c. (Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente)

Le cooperative a «mutualità prevalente» devono prevedere nei propri statuti:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a 2,5 punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento [o trasformazione] dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici.

UECOOP

COOPERTALKS
RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

Art. 2516 c.c. (Rapporti con i soci)
Nella costituzione e nell'esecuzione dei **rapporti mutualistici** deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Art. 2521 c.c. (Atto costitutivo)
L'atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica e **può prevedere** che la società svolga la propria attività anche con terzi.

L'atto costitutivo deve (in particolare) indicare:
- la indicazione specifica dell'**oggetto sociale** con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci;
- i requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
- le condizioni per l'eventuale recesso o per la esclusione dei soci;

UECOOP

COOPERTALKS
RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

- le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge.

Lo **statuto** contenente le norme relative al funzionamento della società si considera parte integrante dell'atto costitutivo.

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da **regolamenti** che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attivita' mutualistica tra la società e i soci.

I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, **sono predisposti dagli amministratori** e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

UECOOP

COOPERTALKS
RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

Art. 2527 c.c. (Requisiti dei soci)

L'atto costitutivo stabilisce i requisiti per l'**ammissione dei nuovi soci** e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Non possono **in ogni caso** divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

UECOOP

COOPERTALKS
RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

Art. 2528 c.c. (Procedura di ammissione e carattere aperto della società)
L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su **domanda** dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere «comunicata» all'interessato e «annotata» a cura degli amministratori nel **libro dei soci**.

Il nuovo socio **deve versare**, oltre l'importo della quota o delle azioni, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori **[obbligo per gli amministratori di richiamare i soci al versamento]**.

Il consiglio di amministrazione deve entro 60 gg. motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

UECOOP

COOPERTALKS
RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro 60 gg. dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione [in caso di accoglimento gli amministratori devono iscrivere il socio].

Gli amministratori nella relazione al bilancio [o nella Nota integrativa o in calce allo Stato patrimoniale] illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

UECOOP

COOPERTALKS

RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

Art. 2531 c.c. (Mancato pagamento delle quote o delle azioni)
Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere **escluso** a norma dell'art. 2533.

Art. 2533 c.c. (Esclusione del socio)
L'esclusione del socio [nei casi previsti dalla legge e dallo statuto] deve essere deliberata dagli amministratori o, se l'atto costitutivo lo prevede, dall'assemblea.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 gg. dalla comunicazione.

UECOOP

COOPERTALKS
RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

Art. 2535 c.c. (Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente)
Ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avviene sulla base dei criteri stabiliti nell'atto costitutivo.

Il pagamento **deve essere fatto** - di norma - entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

UECOOP

COOPERTALKS
RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

Art. 2542 c.c. (Consiglio di amministrazione)
La nomina degli amministratori spetta all'assemblea fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo. **L'amministrazione della società è affidata ad un organo «collegiale» formato da almeno 3 soggetti**.

Anche nelle cooperative a modello S.R.L., gli amministratori non possono essere nominati per un periodo «superiore» a 3 esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica ma sono rieleggibili, salvo diversa previsione.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci **«cooperatori»** ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

UECOOP

COOPERTALKS
RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

Art. 2545 c.c. (Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa)
Gli amministratori (…), in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni di loro competenza [o nella Nota integrativa o in calce allo stato patrimoniale] indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Art. 2545-ter c.c. (Riserve indivisibili)
Sono **indivisibili** le riserve che per disposizione di legge o dello statuto non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società.

Le riserve indivisibili **possono essere utilizzate per la copertura di perdite** solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società.

UECOOP

COOPERTALKS
RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

Art. 2545-quater c.c. (Riserve legali, statutarie e volontarie)
Qualunque sia l'ammontare del **fondo di riserva legale**, deve essere a questo destinato almeno il 30% degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai **fondi mutualistici** per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge **[3%]**.

L'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2545-quinquies, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del primo e secondo comma.

UECOOP

COOPERTALKS
RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

Art. 2545-sexies c.c. (Ristorni)
L'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci **proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici**.

Le cooperative [gli Amministratori] devono riportare «separatamente» nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio anche mediante **aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni** ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari.

UECOOP

COOPERTALKS

RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

Art. 2545-octies c.c. (Perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente)
La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a MP quando, per **2 esercizi consecutivi**, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'art. 2513, ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui all'art. 2514.

In tutti i casi, la cooperativa [gli Amministratori] è tenuta a segnalare espressamente tale condizione all'Albo delle Cooperative. Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della MP.

L'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è «segnalata» all'**amministrazione finanziaria**.

[ex art. 12, comma 5-bis, D.lgs. 220/2002, nei confronti degli enti cooperativi che non avessero ottemperato agli obblighi previsti dall'art. 2545-octies c.c. si sarebbe dovuta applicare una maggiorazione del contributo biennale pari a 3 volte l'importo dovuto ma le procedure applicative non sono state più compitamente definite dal MiMIT].

UECOOP

COOPERTALKS
RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

Art. 2545-terdecies c.c. (Insolvenza)

In caso di insolvenza della società, l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa. **Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale**.

La dichiarazione di fallimento [liquidazione giudiziale] preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento [liquidazione giudiziale].

Ved. anche artt. 293 e ss. CCII.

UECOOP

COOPERTALKS
RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

Art. 2545-quaterdecies c.c. (Controllo sulle società cooperative)
Le società cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione previsti dalle leggi speciali.

Ved. D.lgs. 220/2002 con riferimento alla Revisione ordinaria e alle Ispezioni straordinarie.

Art. 2545-quinquiesdecies c.c. (Controllo giudiziario)
I fatti previsti dall'art. 2409 possono essere denunciati al Tribunale dai soci che siano titolari di un 1/10 decimo del capitale sociale ovvero da un 1/10 decimo del numero complessivo dei soci e, nelle cooperative che hanno più di 3000 soci, da 1/20 dei soci.

Il Tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori, i sindaci e l'autorità di vigilanza, dichiara improcedibile il ricorso se per i medesimi fatti sia stato già nominato un ispettore o un commissario dall'autorità di vigilanza. L'autorità di vigilanza dispone la sospensione del procedimento dalla medesima iniziato se il Tribunale per i medesimi fatti ha nominato un ispettore o un amministratore giudiziario.

UECOOP

COOPERTALKS
RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

Art. 2545-sexiesdecies c.c. (Gestione commissariale).

Fuori dai casi di cui all'art. 2545 septiesdecies, in caso di irregolare funzionamento della società cooperativa, l'autorità di vigilanza può revocare gli amministratori e i sindaci, affidare la gestione della società a un commissario al fine di sanare le irregolarità riscontrate e, nel caso di crisi o insolvenza, autorizzarlo a domandare l'accesso a una delle procedure regolatrici previste nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Se l'autorità di vigilanza accerta irregolarità nelle procedure di ammissione dei nuovi soci, può diffidare la società cooperativa e, qualora non si adegui, può - anche laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento - nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati.

UECOOP

COOPERTALKS
RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

Art. 2545-septiesdecies c.c. (Scioglimento per atto dell'autorità)
L'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le cooperative che **non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti** o che per 2 anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione.

Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più **«commissari liquidatori»**.

UECOOP

COOPERTALKS
RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

D.lgs. 220/2002 - Art. 12 (Provvedimenti)
Il Ministero, sulla base delle risultanze emerse in sede di vigilanza, può adottare, i seguenti provvedimenti:

a) cancellazione dall’Albo nazionale degli enti cooperativi;
b) gestione commissariale (art. 2545-sexiesdecies);
c) scioglimento per atto dell'autorità (art. 2545-septiesdecies);
d) sostituzione dei liquidatori (art. 2545-octiesdecies);
e) liquidazione coatta amministrativa (art. 2545-terdecies).

UECOOP

COOPERTALKS
RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2638, comma 2, c.c. **[ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza]** gli enti cooperativi che non rispettano finalità mutualistiche sono cancellati dall'albo nazionale degli enti cooperativi.

Si applica il provvedimento di **scioglimento per atto dell'autorità** (art. 2545-septiesdecies c.c.), con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio.

Lo scioglimento di un ente cooperativo è comunicato, entro 30 giorni, dal MiMIT all'**Agenzia delle Entrate**, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 28, comma 4, del D.lgs. 175/2014.

Ai fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società ha effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal R.I..

UECOOP

COOPERTALKS
RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SOCIETA'

Art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari (…), i quali, **al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto**, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge **sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società** o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da 1 a 5 anni.

UECOOP

COOPERTALKS
RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

Art. 2625 c.c. (Impedito controllo)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad 1 anno e si procede a querela della persona offesa.

Art. 2626 c.c. (Indebita restituzione dei conferimenti)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad 1 anno.

UECOOP

COOPERTALKS
RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

Art. 2627 c.c. (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad 1 anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Art. 2629 c.c. (Operazioni in pregiudizio dei creditori).

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

UECOOP

COOPERTALKS
RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

Art. 2630 c.c. (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi)

Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'art. 2250 [sede legale, ufficio del registro delle imprese presso il quale si è iscritti, il n.° di iscrizione; lo stato di liquidazione; ecc.], è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro.

Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei 30 gg. successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad 1/3. Se si tratta di **omesso deposito dei bilanci** la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di 1/3.

UECOOP

COOPERTALKS
RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

Art. 2631 c.c. (Omessa convocazione dell'assemblea)

Gli amministratori (e i sindaci) che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro.

Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi 30 gg. dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci.

La sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di 1/3 in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci.

UECOOP

COOPERTALKS
RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

Art. 2632 c.c. (Formazione fittizia del capitale)

Gli amministratori (e i soci conferenti) che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad 1 anno.

Art. 2634 c.c. (Infedeltà patrimoniale)

Gli amministratori, i direttori generali (e i liquidatori) che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Si procede a querela della persona offesa.

UECOOP

COOPERTALKS
RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

Art. 2635 c.c. (Corruzione tra privati)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori (…) di società che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da1 a 3 anni.

Art. 2635-ter c.c. (Pene accessorie)

La condanna per il reato di cui all'art. 2635 importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, comma 2 [Istigazione alla corruzione tra privati].

UECOOP

COOPERTALKS
RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

Art. 2636 c.c. (Illecita influenza sull'assemblea)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Art. 2638. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)

Gli amministratori (…) di società e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da 1 a 4 anni.

UECOOP

COOPERTALKS
RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori (…) di società e gli altri soggetti **sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza** o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

Art. 2641 c.c. (Confisca)

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal presente titolo è ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

Quando non è possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

UECOOP

COOPERTALKS

RIFLESSIONI CHE COSTRUISCONO COMUNITÀ

GRAZIE
PER L'ATTENZIONE

UECOOP